

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 29 agosto 2025, n. 213

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, art.12, relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica (agrovoltaico), sito nel Comune di Apricena (FG), denominato "Mezzanelle", di potenza nominale prevista pari a 47,27 MWp in DC e di potenza in immissione pari a 41,12 MWe in AC, di un sistema di accumulo della potenza di 10 MW, nonché delle opere e infrastrutture connesse ricadenti anche nel Comune di San Paolo di Civitate (FG).

Proponente: Renantis Italia S.r.l., (già Falck Renewables Sviluppo S.r.l.), Viale Monza n. 259, 20126 Milano – Cod. Fis. e P. IVA 10500140966.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164 di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)" (GU Serie Generale n. 114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle

energie rinnovabili;

- il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
- il D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11 recante “disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”;
- il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
- il D.M. 21 giugno 2024, recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”;
- il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118” che introduce importanti semplificazioni per i regimi amministrativi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili (FER).

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un’Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12 come da ultimo modificato dal Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023 n. 41, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE” che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;

- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
- con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
 - è stato introdotto (art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui “... nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all’autorità competente un’istanza ai sensi dell’articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso ...”;
 - è stato rivisto l’Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, definendo di competenza statale “... gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 10 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale ...”;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- con D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo” sono stati

aggiornati e ridefiniti gli incombeni in capo ai proponenti di FER;

- con DGR 17 luglio 2023, n. 997 la giunta regionale pugliese ha espresso il proprio “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia” attesa la rinnovata strategicità rivestita dal tema dell’incremento della produzione e dell’uso delle fonti rinnovabili, per gli obiettivi di decarbonizzazione raggiungibili anche con la penetrazione dell’idrogeno tra le FER;
- il DL 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, ha introdotto disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art.5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
- con D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”, per le procedure in corso *ratione temporis* continua ad applicarsi l’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, non avendo il proponente esercitato facoltà di applicazione della normativa sopraggiunta;
- con D.G.R. 7 luglio 2025, n. 933 si è provveduto alla approvazione delle “Linee guida per la disciplina del procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione e stoccaggio di energia elettrica da fonte rinnovabile”.

RILEVATO CHE:

- con nota acquisita al prot. n. 4093 del 07/10/2019, la Falck Renewables Sviluppo S.r.l., ora **Renantis Italia S.r.l.** (di seguito anche “Società” e/o “proponente”), trasmetteva questa Sezione regionale competente formale istanza di Autorizzazione Unica (AU), ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica (agrovoltaiico), sito nel Comune di Apricena (FG), denominato “Mezzanelle”, di potenza nominale prevista pari a 47,27 MWp e di potenza in immissione pari a 41,12 MWe in AC, di un sistema di accumulo della potenza di 10 MW, nonché delle opere e infrastrutture connesse ricadenti anche nel Comune di San Paolo di Civitate (FG), acquisita dal sistema telematico con il Cod. Id. OLKV965;
- la scrivente Sezione, con nota prot. n. 623 del 30/01/2020, verificata la documentazione inviata dalla Società, comunicava l’improcedibilità dell’istanza per carenza documentale, assegnando 30 giorni al proponente per fornire le integrazioni documentali richieste;
- con nota acquisita al prot. 1462 del 28/02/2028, la Società trasmetteva alla Provincia di Foggia istanza di avvio del procedimento di PAUR ex art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la Società, con nota acquisita al prot. n. 1537 del 28/02/2020, trasmetteva le integrazioni richieste dalla scrivente Sezione con la sopra richiamata nota prot. n. 623 del 30/01/2020 e, contestualmente, chiedeva una proroga di 60 giorni per il completamento dell’integrazione documentale richiesta;
- con nota prot. n. 1537 del 03/03/2020, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali (ora Sezione Transizione Energetica), concedeva la proroga richiesta fino al giorno 28/04/2020;
- con nota prot. n. 1735 del 10/03/2020, la Provincia di Foggia comunicava alla scrivente Sezione l’avvenuta presentazione di istanza di PAUR ex art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., avente protocollo 2020/0000009312;
- con nota acquisita al prot. n. 3207 del 28/04/2025, la Società proponente comunicava di aver completato l’integrazione documentale richiesta con nota prot. n. 623 del 30/01/2020;
- la scrivente Sezione, con nota prot. n. 3719 del 25/05/2020, esaminata la documentazione pervenuta,

comunicava la procedibilità dell'istanza dal punto di vista tecnico;

- la Società, con nota acquisita al prot. n. 1002 del 04/04/2022, comunicava, alla luce di quanto disposto dall'art. 31 del D.L. 77/2021, l'intenzione di rinunciare al procedimento di PAUR e di acquisire la necessaria Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) presso il Ministero competente e non più presso la Provincia di Foggia;
- con nota acquisita al prot. n. 1005 del 04/02/2022 la Società proponente richiedeva, quindi, la conservazione dell'istanza di AU presentata presso la Sezione scrivente e la sua sospensione in attesa del rilascio del provvedimento di VIA da parte del competente Ministero;
- la Provincia di Foggia, con nota acquisita al prot. n. 1057 del 08/02/2022, preso atto della nota sopra richiamata con la quale la Società proponente rappresentava di voler rinunciare al procedimento di VIA-PAUR, comunicava la chiusura di detto procedimento e la sua conseguente archiviazione;
- con nota prot. n. 1063 del 08/02/2022, la Sezione concedeva la sospensione del procedimento di Autorizzazione Unica per un periodo di 180 giorni e invitava la Società a presentare tempestivamente istanza di VIA presso il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE, ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ovvero MASE), ricordando che *“eventuali proroghe ulteriori del termine di sospensione concesso dovranno essere formalizzate con congruo preavviso, indicando lo stato di avanzamento del procedimento di VIA incardinato presso il MiTE”*;
- con nota in atti al prot. n. 6329 del 08/07/2022, la Società proponente comunicava di aver presentato in data 04/02/2022 istanza di VIA al MiTE, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., acquisita dal Ministero al protocollo MITE-15479 in data 09/02/2022 e, contestualmente, chiedeva alla scrivente Sezione una proroga del termine di sospensione, già concessa, sino al rilascio del provvedimento conclusivo di Valutazione di Impatto Ambientale;
- questa Sezione, con nota prot. n. 7349 del 29/07/2022, concedeva la proroga rinviando la seduta di Conferenza di Servizi fino al rilascio del provvedimento di VIA;
- in data 06/02/2024 è stata pubblicata sul portale istituzionale del MASE la Deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25/01/2024 (ref. MASE-2024-0019224) con la quale si deliberava *“di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di un impianto agrifotovoltaico denominato “Mezzanelle”, della potenza complessiva di 47,27 MW, comprensivo di sistema di accumulo della potenza di 10 MW e relative opere di connessione, localizzato nei comuni di San Paolo di Civitate (FG) e Apricena (FG), a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 89 del 24 novembre 2022, della Commissione tecnica PNRR-PNIEC [...]”*;
- questa Sezione, con nota prot. n. 249401 del 24/05/2024, convocava ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., la Conferenza di Servizi per il giorno 20/06/2024 in modalità videoconferenza al fine di consentire l'acquisizione di intese, concertazioni, nulla osta o assensi comunque denominati dalle Amministrazioni/Enti coinvolte. La riunione si svolgeva con le modalità previste ed era aggiornata in attesa che il proponente avesse provveduto a formalizzare istanza per il rilascio del provvedimento in materia paesaggistica. La Società, a tal proposito, rilevava che *“l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice del Paesaggio non è necessaria in quanto la linea di connessione è realizzata mediante cavidotto interrato e, come tale, rientra nei casi di esclusione dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del DPR 31/2017 – cfr. Allegato A, lett. A.15. La Società è disponibile a dare seguito alla richiesta di presentazione dell'istanza di compatibilità paesaggistica affinché l'Autorità competente formalizzi la valutazione positiva di compatibilità paesaggistica effettuata con la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2024”*. La Sezione, inoltre, chiedeva alla società di formulare una proposta di misure compensative ex D.M. 10.09.2010 al comune di Apricena (FG) al fine di concludere la procedura autorizzativa con un'intesa tra la Società e il Comune in merito a tali misure;

- la Società proponente, con nota acquisita al prot. n. 407441 del 09/08/2024, comunicava al Comune di Apricena (FG) di essere disponibile a concordare misure di compensazione ambientale da individuare nell'ambito del procedimento autorizzativo in oggetto e, contestualmente, presentava all'Ente una proposta in tal senso;
- questa Sezione, con nota n. 432841 del 06/09/2024, trasmetteva il verbale della citata riunione e contestualmente convocava una nuova seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 19/09/2024 alle ore 10:00 in modalità videoconferenza;
- questa Sezione, con nota prot. n. 473151 del 30/09/2024 trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi del 19/09/2024. Nel corso della seduta, in merito alle misure di compensazione, la Società riferiva che:
 - con Deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 12/09/2024, il Comune di Apricena (FG) accoglieva la proposta compensativa, di cui alla nota trasmessa con pec datata 09/08/2024, e acquisita al protocollo generale dell'Ente Comunale con il n. 16077 del 10/08/2024, presentata dalla Renantis Italia S.r.l., quale valore di compensazione e riequilibrio ambientale per un periodo stimato di funzionamento dell'impianto di venti anni;
 - per il Comune di San Paolo di Civitate (FG), proponeva che le misure compensative previste per la sottostazione utente fossero integrate in quelle già previste nell'ambito del progetto "Cerro" (cod. id. MBFAF96) dello stesso proponente, anch'esso in fase di autorizzazione. La Sezione Transizione Energetica non sollevava obiezioni, precisando tuttavia che l'avvio dei lavori sarebbe potuto avvenire solo dopo la sottoscrizione della relativa Convenzione con il Comune di San Paolo di Civitate (FG). A tal proposito, la scrivente Sezione, con Determina Dirigenziale n. 210 del 11/08/2025, ha autorizzato l'impianto in questione.

Con riguardo all'aspetto paesaggistico, la società proponente, citando una sentenza del Consiglio di Stato (Sez. IV, sent. 7299 del 28.08.2024), sosteneva che la VIA sostitutiva comprendeva l'autorizzazione paesaggistica se l'istanza fosse corredata da un'esauritiva relazione paesaggistica, e non riteneva più necessaria un'istanza separata. La Sezione Transizione Energetica ribadiva la necessità di acquisire il parere obbligatorio (anche se non vincolante) dell'autorità competente in materia paesaggistica, richiamando l'art. 22, c. 1 del D. Lgs. 199/2021. La società proponente contestava, ritenendo il consenso acquisito ai sensi dell'art. 14-ter, L. 241/1990, dato che le amministrazioni competenti non si esprimessero. La Sezione precisava che l'autorizzazione unica non sarebbe stata efficace senza gli atti presupposti per i quali il proponente sosteneva la non necessità di previa acquisizione;

- la Società proponente, con nota acquisita al prot. n. 522948 del 24/10/2024, riscontrava al verbale della Conferenza di Servizi tenutasi il 19/09/2024 sostenendo che l'autorizzazione paesaggistica era stata ampiamente affrontata e valutata nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, svoltasi presso il MASE, ed evidenziando che:
 - la documentazione di VIA includeva l'istanza per l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, relativa agli attraversamenti del torrente "Candelaro" e del "Canale Martini";
 - il MASE, tramite la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, confermava che l'istanza di VIA era corredata dalla relazione paesaggistica;
 - il parere VIA (n. 89 del 24/11/2022) e il Decreto di Compatibilità Ambientale (25 gennaio 2024) hanno confermato la trattazione della tematica paesaggistica;
 - la Provincia di Foggia, competente in materia paesaggistica, non partecipava alle Conferenze dei Servizi (20/06/2024 e 19/09/2024) né inviava pareri o richieste di integrazione.

Pertanto, la Società riteneva che il parere avrebbe dovuto intendersi acquisito positivamente senza prescrizioni, ai sensi dell'art. 22, comma 1, d.lgs. 199/2021 e dell'art. 14ter, comma 7, l. 241/1990;

- la Sezione scrivente, con nota prot. 633542 del 19/12/2024, richiamando l'esigenza emersa durante i lavori di Conferenza di acquisire un parere paesaggistico della Provincia di Foggia, in quanto autorità competente, nonostante la società proponente ritenesse che la valutazione positiva già effettuata dal MASE tramite la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC fosse sufficiente, chiedeva all'ente provinciale di esprimere il proprio parere sugli aspetti paesaggistici dell'impianto, specificando che, in mancanza di tale parere, l'Ufficio si sarebbe pronunciato in base a quanto già disponibile agli atti;
- con nota prot. 54563 del 31/01/2025, considerato che la Provincia di Foggia non forniva il parere richiesto con la nota prot. 633542 sopra richiamata, e considerati gli elementi istruttori già in atti, la Sezione Transizione Energetica concludeva con esito favorevole i lavori di conferenza, fatte salve le condizioni e le prescrizioni già presenti nel procedimento;
- la scrivente Sezione, con nota prot. 115109 del 04/03/2025, chiedeva alla Società di trasmettere una dichiarazione asseverata contenente: la potenza totale, espressa in MW, prodotta dall'impianto agrovoltaiico; la potenza complessiva, espressa in MWe, in immissione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN); l'elenco dettagliato delle opere di connessione oggetto di autorizzazione;
- la Società proponente, con nota acquisita al prot. 133671 del 13/03/2025, trasmetteva dichiarazione a firma dei progettisti, con la quale si dichiarava che:
 - la potenza totale, espressa in MWp, prodotta dall'impianto agrovoltaiico, sarebbe stata pari a 47,27 MWp, con una potenza complessiva immissibile nella Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) di 41,148 MWe;
 - la potenza complessiva in immissione alla RTN, integrata da un sistema di accumulo da 10 MWe, sarebbe stata pari a 51,148 MWe;
 - le opere di connessione oggetto di autorizzazione sarebbero state: una nuova stazione di trasformazione utente (S.T.E.) 150/30kV; un nuovo cavo 150kV per il collegamento della S.T.E. a uno stallo condiviso; cavidotti di collegamento a 30kV del parco agrovoltaiico e dell'impianto di accumulo alla nuova S.T.E.;
- con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, si evidenzia quanto segue:
 - la Sezione scrivente, con nota prot. n. 129324 del 12/03/2025, richiedeva espressione di parere relativamente al procedimento espropriativo al Servizio Gestione Opere Pubbliche della Regione Puglia;
 - il Servizio Gestione Opere Pubbliche regionale riscontrava con nota prot. n. 149647 del 21/03/2025, richiamando il contenuto della circolare prot. n. AOO_064-20742 del 16/11/2023 e comunicando di attenersi a *"indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale"*;
 - la Sezione precedente, sulla scorta dei pareri già in atti, con nota prot. n. 168262 del 01/04/2025, trasmetteva la *"Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità"* ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, invitando:
 - la Società a pubblicare l'avviso su due quotidiani, uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale;
 - il Comune di Apricena (FG) e di San Paolo di Civitate (FG) a pubblicare l'avviso presso il proprio Albo Pretorio con la richiesta di trasmettere la relata di avvenuta pubblicazione a scadenza dei termini;

- il Settore Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia a pubblicare l'avviso sull'Albo Pretorio regionale;
- il Comune di Apricena (FG), con nota prot. n. 5827 del 01/04/2025, acquisita al prot. n. 169881 di pari data, dava evidenza dell'affissione sul proprio Albo Pretorio comunale dell'avviso sopra richiamato a partire dal 01/04/2025, prevedendo che vi sarebbe rimasto fino al 30/04/2025;
- il Comune di San Paolo di Civitate (FG), con nota acquisita al prot. n. 174789 del 03/04/2025, comunicava l'avvenuta pubblicazione sull'Albo Pretorio comunale dell'avviso sopra richiamato, a partire dal 01/04/2025 e fino al 30/04/2025;
- la Società, con nota acquisita al prot. n. 179315 del 05/04/2025, comunicava che in data 08/04/2025 l'avviso sopra richiamato sarebbe stato pubblicato su un quotidiano a carattere nazionale e su uno a carattere regionale; la stessa Renantis Italia S.r.l., con nota acquisita al prot. 213354 del 23/04/2025, trasmetteva gli estratti delle pagine dei quotidiani recanti la pubblicazione della *“Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”*;
- il Comune di San Paolo di Civitate (FG), con nota acquisita al prot. 230641 del 02/05/2025, trasmetteva la relata di avvenuta pubblicazione dell'avviso sopra richiamato e comunicava che non risultavano pervenute osservazioni e/o reclami in merito;
- il Comune di Apricena (FG), con nota prot. 7761 del 02/05/2025, acquisita al prot. 230643 di pari data, trasmetteva la relata di avvenuta pubblicazione dell'avviso sopra richiamato e comunicava che non risultavano pervenute osservazioni e/o opposizioni in merito;
- con nota prot. n. 301975 del 05/06/2025, questa Sezione comunicava **la conclusione dell'attività istruttoria finalizzata al rilascio del titolo ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003**, all'esito del modulo procedimentale della Conferenza di Servizi;
- con nota acquisita al prot. n. 430445 del 29/07/2025, la Società proponente trasmetteva la deliberazione del Consiglio Comunale di San Paolo di Civitate (FG) n. 28 del 18/07/2025, con la quale si approvava lo schema di convenzione per le misure compensative relative ad un impianto fotovoltaico da 46,10 Mwp (progetto *“Cerro”*, cod. id. MBFAF96).

Preso atto delle note e pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati in stralcio:

Consorzio ASI Foggia, nota trasmessa all'autorità procedente quale contributo alla Conferenza di Servizi PAUR con la quale *“[...] si comunica che per quanto di competenza di questo Ente, non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione delle opere in argomento [...]”*;

Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, nota generale trasmessa a uffici regionali e provinciali, prot. n. 10152 del 25/08/2021, allegata dalla scrivente Sezione al contributo (prot. n. 671 del 25/01/2022) alla Conferenza di Servizi PAUR. Il Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici chiedeva di produrre apposita istanza di attestazione di vincolo demaniale di uso civico.

Con riferimento alla sopra richiamata nota, questo Ufficio prende atto che la Società, con nota acquisita al prot. n. 92960 del 21/02/2024, trasmetteva istanza di attestazione di vincolo demaniale di uso civico, di cui all'art 5, comma 2 della L.R. n. 7 del 1998.

In data 13/09/2024, con nota acquisita al prot. 444122, la Renantis Italia S.r.l. presentava presso il Servizio ulteriore richiesta di attestazione di vincolo demaniale di uso civico con riferimento ad alcune particelle che non erano state incluse nella richiesta di febbraio 2024 di cui sopra.

Il Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, con note prot. n. 456406 del 20/09/2024 e n. 498480 del 14/10/2024, in riferimento alle richieste di attestazione presentate dalla Società, attestava che, a seguito dell'attività istruttoria e di consultazione effettuata dagli addetti al Servizio sugli atti di verifica e sistemazione

demaniale dei Comuni di Apricena (FG) e San Paolo di Civitate (FG), di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/98 e ss.mm.ii., non risultano terreni gravati da usi civici.

Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, Servizio Gestione Opere Pubbliche, nota prot. n. r_puglia/AOO_064/PROT/25/01/2022/0001331, acquisita al prot. n. 696 del 25/01/2022, con la quale *“[...] si riserva di esprimere parere, per quanto di competenza, relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all’approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell’opera, dopo l’adeguamento alle prescrizioni innanzi descritte. Pertanto, la Società proponente dovrà trasmettere le integrazioni richieste sia all’ Ufficio per le Espropriazioni sia al Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della presente nota. Solo in esito a tale verifica la scrivente fornirà puntuale riscontro [...]”*.

Il Servizio Gestione Opere Pubbliche, con nota prot. 285307 del 11/06/2024, comunicava che *“[...] gli allegati depositati sul portale Sistema Puglia non risultano essere stati integrati da ulteriori elaborati richiesti con nostra nota prot. r_puglia/AOO_064/PROT/25/01/2022/0001331, pertanto non è stato possibile verificare la completezza documentale degli elaborati espropriativi. La Società Renantis Italia srl, già Falck Renewables Sviluppo s.r.l., dovrebbe perfezionare la documentazione progettuale come elencata e dettagliata al “Paragrafo 2” della circolare di questa Sezione prot. AOO_064-20742 del 16.11.2023 [...]”*.

Con riferimento alle sopra richiamate note, questo Ufficio prende atto che la Società, con nota acquisita al prot. n. 439986 del 11/09/2024, informava di aver provveduto, in data 06/08/2024, a depositare sul portale Sistema Puglia l’aggiornamento del Piano Particellare di Esproprio e trasmetteva la documentazione integrativa, perfezionando quanto dettagliato al Paragrafo 2 della circolare della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture prot. n. AOO_064-20742 del 16/11/2023.

Marina Militare, Comando Marittimo SUD – Taranto, nota prot. n. M_D MARSUD0042821 del 17/12/2021, trasmessa quale contributo per la Conferenza di Servizi PAUR, con la quale l’Ente riferiva che *“visionata la documentazione progettuale afferente l’impianto indicato in argomento, [...] per quanto di competenza ed in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione del citato impianto”*.

Regione Puglia, Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione, Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione del Patrimonio, nota acquisita al prot. n. 266496 del 04/06/2024, con la quale il Servizio richiedeva l’esclusione dalla Conferenza di Servizi e rende note le modalità per verificare l’eventuale interessamento di beni di proprietà regionale e le modalità per presentare eventuale istanza per l’ottenimento del diritto di attraversamento.

Ministero dell’Interno, Comando Vigili del Fuoco di Foggia, nota prot. n. 8312 del 04/06/2024, acquisita al prot. n. 266407 di pari data, con la quale l’Ente rappresentava che *“[...] per tale tipologia di procedimento rileva l’istruttoria, ex art. 3 DPR 151/2011, laddove i progetti di che trattasi ricomprendano attività individuate nell’elenco allegato al citato disposto legislativo. Per la compiuta attivazione occorrerà avviare il richiamato procedimento unicamente per attività in categ. “B” e “C” mentre per le restanti, ricadenti in categ. “A”, non necessita la preventiva acquisizione del parere di conformità sul progetto, da parte di questo Comando, ritenendosi l’adempimento assolto con la presentazione della SCIA ai fini antincendio. La documentazione da produrre, conformemente alle indicazioni di cui al D.M. 07.08.2012, dovrà essere costituita da istanza in bollo e corredata, altresì, dalla ricevuta del versamento in C/C ovvero bonifico IBAN, trattandosi di servizio a pagamento reso da parte del Comando dei Vigili del fuoco”*.

Con riferimento alla sopra richiamata nota, questo Ufficio prende atto che con nota acquisita al prot. n. 293411 del 13/06/2024, la Società comunicava *“[...] che a seguito della redazione della progettazione esecutiva e quindi dopo aver definito e dimensionato tutti gli apparati/componenti necessari per la realizzazione del progetto in oggetto, qualora venissero identificate attività che rientrano, anche solo in parte, tra quelle soggette a rilascio di certificato di prevenzione incendi di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.R. 151/2011, verranno attivate tutte le procedure previste dallo stesso D.P.R. 151/2011 al fine di acquisire il relativo parere di competenza. Si segnala*

che le possibili attività soggette sono rappresentate dal trasformatore di potenza AT/MT da installare presso la stazione elettrica e i trasformatori MT/BT installati nelle cabine all'interno del campo fotovoltaico".

La Sezione scrivente, pertanto, durante i lavori di Conferenza di Servizi, prescriveva alla Società di ottenere il nulla osta dal Comando dei Vigili del Fuoco di Foggia, qualora necessario, prima dell'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto in oggetto. La Società dichiarava di accettare tale prescrizione.

ENAC, nota prot. n. 82607 del 06/06/2024, acquisita al prot. n. 249401 di pari data, con la quale l'Ente rende noti gli adempimenti necessari al fine di ottenere il parere di competenza nell'ambito della Conferenza di Servizi.

Con riferimento alla sopra richiamata nota, questo Ufficio prende atto che, con nota acquisita al prot. n. 303205 del 18/06/2024, la Società asseverava l'esclusione dell'impianto in oggetto dall'iter valutativo ENAC/ENAV e allegava il report di verifica preliminare sull'assenza di interferenze.

SNAM, nota prot. n. 173 del 13/06/2024, acquisita al prot. n. 292748 del 13/06/2024, con la quale l'Ente comunica che *"[...] sulla base della documentazione progettuale da Voi inoltrata, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società".*

Comune di Apricena (FG), nota prot. n. 12666 del 18/06/2024, con la quale *"[...] Verificata la documentazione allegata all'istanza e dall'esame del progetto, per quanto di competenza di questo Ente, si riscontra la compatibilità dell'intervento al vigente P.R.G., nonché al "Regolamento comunale per la manomissione di suolo pubblico" approvato con D.C.C. n. 29 del 01/07/2010 e aggiornato con D.C.C. n. 44 del 29/06/2020. Allo stesso tempo si riscontra che:*

- l'intervento proposto non interessa siti di attività estrattive in attività e/o dismesse;*
- l'area di impianto non rientra in aree vincolate dal vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR);*
- la linea di connessione attraversa aree caratterizzate dalla presenza del seguente Bene Paesaggistico: Componenti idrologiche – B.P. Fiumi, Torrenti e Acque pubbliche; pertanto, si renderà necessario acquisire la prevista autorizzazione paesaggistica;*
- nel rispetto del "Regolamento comunale per l'installazione degli impianti fotovoltaici" occorre definire con questa Amministrazione le misure di compensazione degli impatti che l'intervento in oggetto determina sul territorio [...];*
- per quanto concerne il cavidotto interrato di MT, su strade di competenza di questo Ente, si sottolinea quanto segue: per la manomissione del suolo pubblico deve essere acquisita specifica autorizzazione rilasciata dal Comune di Apricena ai sensi del "Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 29 del 01/07/2010 e aggiornato con D.C.C. n. 44 del 19/06/2020; i cavidotti su strade comunali dovranno essere posti al centro strada per evitare interferenze con le manutenzioni degli scolli laterali e le ordinarie conduzioni agricole".*

Con riferimento alla sopra richiamata nota, questo Ufficio prende atto che la Società, con nota acquisita al prot. n. 407441 del 09/08/2024, trasmetteva al Comune di Apricena (FG) una proposta di misure compensative ex DM 10/09/2010. L'Amministrazione Comunale, con Delibera n. 207 del 12/09/2024, accoglieva la proposta di misure di compensazione presentata dalla Renantis Italia S.r.l.

R.F.I. S.p.A., nota prot. 3183 del 18/06/2024, acquisita al prot. n. 301258 di pari data, con la quale l'Ente comunica che *"[...] Dall'esame degli elaborati prodotti dalla Proponente, si è potuto riscontrare l'interferenza del realizzando cavidotto in MT da 30 KV con aree di proprietà di R.F.I. In particolar modo si sono riscontrati n. 2 attraversamenti del suddetto cavidotto, che si rappresentano come segue:*

- 1. Attraversamento interrato su viabilità pubblica in prossimità del sottovia carrabile sito sulla linea ferroviaria Bologna – Lecce, tratta Apricena – San Severo, alla progressiva chilometrica Km 485+810, censito catastalmente nel Catasto terreni del Comune di Apricena (FG) al Foglio di mappa 66 particella 167;*

2. Attraversamento della sede stabile ferroviaria in corrispondenza dell'ex Passaggio a Livello della tratta ferroviaria dismessa Apricena – San Severo.

La Scrivente, nell'ambito del procedimento in corso e al fine di esperire le verifiche necessarie per il rilascio del parere di competenza, precisa quanto segue:

- Per i 2 attraversamenti predetti, la proprietà di RFI S.p.A. non potrà essere gravata da servitù coattive di alcuna natura con annesse fasce di rispetto. A tal fine si precisa che ogni procedura di acquisizione coatta e/o soggezione dei diritti reali a danno del patrimonio immobiliare di RFI è da considerarsi illegittima (v. pronuncia del Consiglio di Stato n. 6923/2002) ai sensi dell'art. 15 della legge 210/85 istitutiva dell'Ente F.S., della legge 359/92 istitutiva delle F.S. S.p.A., nonché ai sensi del D.P.R. 753/80 (Nuove norme di polizia ferroviaria);*
- L'autorizzazione per i 2 attraversamenti sarà rilasciata a valle del procedimento istruttorio e mediante la preventiva stipula di un atto di convenzione onerosa tra le parti, nei modi in uso a Questa Società;*
- Al fine del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dei suddetti attraversamenti, la Proponente dovrà concordare opportuno sopralluogo preventivo con tecnici incaricati da Questa Società e fornire, a valle del procedimento autorizzativo in oggetto, il progetto esecutivo delle opere in attraversamento, sottoscritte dal progettista, contenente una serie di elaborati da produrre di cui si dà indicazione nell'“Elenco degli elaborati”, allegato alla presente nota.*

Premesso quanto sopra, il presente parere favorevole con prescrizioni non autorizza l'immediata esecuzione delle opere, come noto, l'autorizzazione in fascia di rispetto ferroviaria, può essere emessa da questa Sede solo a seguito del completamento di un'apposita istruttoria (che potrà essere avviata successivamente alla conclusione, con esito positivo, del procedimento autorizzativo di cui all'oggetto), in cui viene accertata l'esistenza di tutte le garanzie previste e disciplinate dalle Leggi e dai Regolamenti sull'argomento, compresa la fattibilità tecnica.

A valle del procedimento istruttorio, per gli attraversamenti ferroviari in questione saranno necessari dei sopralluoghi preventivi con i tecnici di questa Società, finalizzati all'individuazione dell'esatta progressiva chilometrica ferroviaria e a constatare l'assenza di particolari condizioni ostative in relazione allo stato dei luoghi. Infine, una volta compiuti gli adempimenti di natura tecnica, amministrativa ed economica, ed avvenuta la preventiva stipula di un atto formale tra le parti, questa Sede rilascerà l'Autorizzazione suddetta”. Con riferimento alla sopra richiamata nota, questo Ufficio prende atto che la Società, in sede di Conferenza di Servizi, dichiarava di accettare sia le prescrizioni sia l'obbligo di avviare l'apposita istruttoria presso R.F.I. dopo l'avvenuta conclusione positiva del procedimento di AU.

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, Ufficio Operativo territoriale per l'area territoriale Sud, nota 66480 del 19/09/2024, acquisita al prot. n. 432841 di pari data, con la quale fornisce indicazioni in ordine alla verifica d'interferenza con i sistemi di trasporto pubblico ed impianti fissi in esercizio, come di seguito indicato: “[...] solo nel caso in cui l'opera da realizzare o modificare sia interferente, come disposto dal D.P.R. 753/80, con sistemi di trasporto pubblico ad impianti fissi in esercizio, ovvero non risulti rispondente a quanto disposto dal Titolo III del D.P.R. 753/1980 “Disciplina delle separazioni delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria e di altri servizi di trasporto, delle servitù e dell'attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio” [...]; [...] occorra acquisire il parere tecnico di competenza di questa sede in relazione agli articoli 58, 59 e 60 del DPR 753/80, dovrà essere trasmessa a questa UOT specifica documentazione tecnica attestante il rispetto della normativa di settore, corredata del parere dell'esercente dell'impianto di trasporto pubblico con cui interferisce. [...] qualora l'intervento in esame comporti la realizzazione di opere ed impianti con posa di condotte (convoglianti liquidi, gas o sostanze solide minute, polverulente, pastose o in sospensione in veicolo fluido) o canali occorrerà tener conto delle disposizioni del Decreto Ministeriale 04/04/2014 “Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto”, per quanto applicabile, il quale prevede l'interessamento del “Tavolo tecnico permanente”

presso la DGTPL del MIT per l'eventuale esame di richieste di deroghe. [...] in caso di interferenze con Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi non ferroviari, gli elaborati tecnici richiesti dovranno essere inviati a questo UOT di ANSFISA (via pec) all'indirizzo ansfisa@pec.ansfisa.gov.it, regolarmente sottoscritti dal professionista incaricato della progettazione e dal Direttore dell'Esercizio dell'esercente della infrastruttura di trasporto. Diversamente se l'intervento da realizzare interferisce con:

- tratte delle reti di trasporto ferroviario, le istanze andranno rappresentate, inviandole sempre al medesimo indirizzo pec (ansfisa@pec.ansfisa.gov.it), all'attenzione della Direzione generale per la sicurezza delle ferrovie di ANSFISA (in sigla DGSF);*
- strade e/o autostrade della rete nazionale, le istanze andranno rappresentate, inviandole sempre al medesimo indirizzo pec (ansfisa@pec.ansfisa.gov.it), all'attenzione della Direzione generale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di ANSFISA (in sigla DGSISA).";*

Con riferimento alla sopra richiamata nota, questo Ufficio prende atto che la Società, con nota acquisita al prot. n. 522948 del 24/10/2024, comunicava che, "[...] con riferimento alle eventuali interferenze citate nella nota ANSFISA con le tratte delle reti di trasporto ferroviario e le strade e/o autostrade della rete nazionale [...] Essendo trascorsi i termini previsti per l'espressione del parere di competenza nell'ambito del procedimento in oggetto e considerando che, a valle dell'ottenimento del Decreto di Autorizzazione Unica, la Società avvierà le apposite istruttorie per l'ottenimento delle concessioni con tutti e tre gli enti gestori di cui sopra (ndr R.F.I. S.p.A., Autostrade S.p.A. e ANAS S.p.A.), eventuali prescrizioni potranno comunque essere recepite dalla Società nel corso della progettazione esecutiva del Progetto".

Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Puglia e Basilicata, nota prot. n. 17495 del 19/09/2024, acquisita al prot. n. 453626 di pari data, con la quale l'ente comunica che "Dall'analisi della documentazione di progetto disponibile sul sito web www.sistema.puglia.it e, in particolare dal piano particellare di esproprio, si è riscontrato che tra le particelle catastali interessate dall'intervento è presente una particella intestata a "Direzione Generale del Demanio – Ministero Finanze" (Comune di San Paolo di Civitate, Fg 7 plla 124), oltre ad altre particelle intestate al Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Bonifica.

Per gli immobili intestati al Demanio Pubblico dello Stato per le Opere di Bonifica, si rappresenta che il parere finalizzato all'esecuzione dell'opera potrà essere rilasciato dal competente Consorzio di Bonifica, Amministrazione alla quale compete la gestione degli immobili aventi la natura giuridica sopra menzionata ai sensi del R.D. n. 215/1933. Per quanto attiene alla particella intestata alla "Direzione Generale del Demanio – Ministero Finanze", si comunica che la scrivente ha già avviato le necessarie verifiche finalizzate all'individuazione della corretta natura giuridica dell'immobile, allo scopo di identificare la relativa Amministrazione competente per la gestione.

Tuttavia, da una disamina su mappa (allegata alla presente), sembrerebbe che tale particella faccia capo al medesimo Consorzio come le limitrofe (vedi p.lla 126-128- 130-132-134 del foglio di mappa 7, Fg 12 p.lle 163161, ...). Si chiede, pertanto, al Consorzio per la Bonifica della Capitanata confermare circa la propria competenza gestoria in merito alla particella 124 del foglio di mappa 7 del Comune di San Paolo di Civitate".

Regione Puglia, Dipartimento Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, Servizio Autorità Idraulica, non prot. n. 472742 del 30/09/2024 con la quale il Servizio comunicava che "Dall'analisi documentale, ed in particolare dalla relazione descrittiva (Tav. A Rev.00 del 15/07/2019) e dagli elaborati grafici di progetto, si riscontra che il cavidotto MT interrato nella sua percorrenza interseca le aste appartenenti al demanio idrico superficiale appartenenti alla partita speciale "acque esenti da estimo" del catasto terreni, di seguito riportate per completezza, oltre ad una serie di impluvi appartenenti al reticolo idrografico minore e opere appartenenti al Demanio pubblico dello Stato per le opere di bonifica (Canale Fosso Tre Cani O Marana Difensola e Affluente 1-Torrente Candelaro):

- "Torrente Candelaro" (cod. id. FG 0047 del R.D. n. 6441/1941 - rif. PPTR) a cavallo dei fogli n. 9 e 10 del Comune di San Paolo Civitate (FG) - appartenente alla partita speciale "acque esenti da estimo" del catasto terreni;*

- “Canale Martini” (cod. id. FG 0088 del R.D. n. 6441/1941 - rif. PPTR) a cavallo dei fogli n. 38 e 50 del Comune di Apricena (FG) - appartenente alla partita speciale “acque esenti da estimo” del catasto terreni (nome IGM Canale San Martino);
- “Canale Basanese” a cavallo dei fogli n. 15 e 35 del Comune di Apricena (FG) - appartenente alla partita speciale “acque esenti da estimo” del catasto terreni;

Per l'intersezione con il Torrente Candelaro, il Canale Martini, il Canale Basanese e per le interferenze derivanti dal reticolo idrografico minore occorre specificare che, per effetto della disciplina contenuta nel co. 2 dell'art. 22 della Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 le “funzioni e compiti” attribuiti alle Province ai sensi dell'art. 25, lett. e), co. 1 della L.R. n. 17/2000”, concernenti le attività di polizia idraulica [sono] comprensiv[e] delle funzioni e compiti concernenti l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua, così come previsto dall'articolo 89, comma 1, lettera c), del d.lgs. 112/1998.”.

Si sottolinea, dunque, la necessità di un coinvolgimento nel procedimento in parola del competente Ufficio della Provincia di Foggia - Servizio edilizia sismica e approvvigionamento idrico, quale Ente preposto alle attività di polizia idraulica, nonché al rilascio del parere favorevole/nulla osta (autorizzazione idraulica) per i corsi d'acqua, interessati dalle iniziative edilizie e/o infrastrutturali o, comunque, dalle modificazioni e/o trasformazioni del territorio valutabili secondo la disciplina del Capo VII del R.D. n. 523/1904 “Polizia delle acque pubbliche”.

Atteso che le intersezioni sopra indicate ricadono all'interno del comprensorio del Consorzio per la Bonifica della Capitanata, (rif. Piano Generale di Bonifica tutela e valorizzazione del territorio della Capitanata - DGR n. 736 del 23/05/2022 - <https://www.regione.puglia.it/web/agricoltura/irrigazione-ebonifica>), la società proponente dovrà produrre allo stesso Consorzio apposite istanze per il rilascio delle relative concessioni, previa acquisizione del parere favorevole/nulla osta (autorizzazione idraulica) innanzi specificato, considerate le eventuali modifiche dell'intervento valutate in sede di Conferenza di servizi.

Si specifica infine che per le intersezioni con i canali di bonifica, trattandosi di beni demaniali dello Stato per le opere di bonifica, ai sensi della L.R. 4/2012 “Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica”, nonché del R.R. 17/2013 “Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia”, il Consorzio di Bonifica territorialmente competente è istituzionalmente preposto al rilascio delle autorizzazioni e concessioni per l'utilizzo di tali beni (demaniali statali/regionali con ramo bonifica”).

Con riferimento alla sopra richiamata nota, questo Ufficio prende atto che la Società, con nota acquisita al prot. n. 492202 del 19/10/2024, riscontrava al Servizio Autorità Idraulica ritenendo che: “1) il Servizio Autorità Idraulica (pec servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it) è stato correttamente convocato alla seduta della prima Conferenza di Servizi (Nota prot. n. 0249401/2024 del 24/05/2024);

2) la Nota è pervenuta solamente in data 30/9/2024. Pertanto, si ritiene che il parere di competenza del Servizio sia stato positivamente acquisito ai sensi dell'art. 14ter, comma 7, secondo cui “Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”: infatti, nel caso di specie è ampiamente decorso il termine di 60 giorni previsto dall'art. 12, d.lgs. 387/2003 per la conclusione del procedimento senza che il Servizio Autorità Idraulica abbia espresso parere. Come osservato dalla giurisprudenza, un parere “reso tardivamente nell'ambito di una conferenza di servizi è tamquam non esset” (cfr. Cons. Stato, 8610/2023): di conseguenza, il parere deve considerarsi acquisito senza prescrizioni;

3) come da Voi segnalato nella Nota, per effetto della disciplina contenuta nel comma 2 dell'art. 22 della Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 le “funzioni e compiti” concernenti le attività di polizia idraulica sono stati attribuiti alle Province ai sensi dell'art. 25, lett. e), co. 1 della L.R. n. 17/2000. In merito, si evidenzia che la Provincia di Foggia (pec protocollo@cert.provincia.foggia.it), quale ente competente ai sensi della citata legge, è già stata chiamata a esprimere parere come si evince dalla convocazione della prima Conferenza di Servizi. Secondo quanto previsto all'art. 14ter, comma 5, l. 241/1990, “Ciascuna regione e ciascun ente locale

definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale nonché l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza". Pertanto, anche il parere di competenza della Provincia si considera acquisito ai sensi del citato art. 14ter, comma 7, l. 241/1990, essendo decorsi i termini per la conclusione del procedimento senza che il rappresentante unico della Provincia di Foggia abbia espresso parere in merito [...]"

Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, nota prot. 538287 del 04/11/2024 con la quale il Servizio comunica che *"[...] si rilascia PARERE FAVOREVOLE all'impianto in valutazione a condizione di prevedere misure atte a mitigare l'impatto visivo della sottostazione Terna sul fronte visibile dal tratturo L'Aquila-Foggia, secondo quanto previsto dalle Linee guida del Documento regionale di valorizzazione dei tratturi adottato con DGR 185 del 04/03/2024 e consultabile al link <https://www.regione.puglia.it/web/istituzione-e-partecipazione//documento-regionale-valorizzazione-adozionei>. Nell'ambito di tale documento, infatti, alla pagina 189, sono previste specifiche azioni per la rimozione/mitigazione dei detrattori che impattano sui tratturi attraverso l'impiego di schermature verdi per la cui composizione si rimanda alla sezione 3.4.2. Si rappresenta, infine, che in caso di esito favorevole del procedimento, dovrà essere presentata a questo Servizio, prima dell'avvio dei lavori, apposita istanza di concessione per servitù di passaggio, ai sensi del R.R. n. 23/2011 "Regolamento per l'uso dei beni immobili regionali".*

Comando Militare Esercito Puglia, nota prot. n. 28585 del 02/12/2024, acquisita al prot. n. 593119 di pari data con la quale *"[...] esprime, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il parere favorevole per l'esecuzione dell'opera. Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: <https://www.difesa.it/sgd-dna/staff/dt/geniodife/bonifica-bellica-sistematica-terrestre>".*

Consorzio di Bonifica della Capitanata, nota prot. n. 14336 del 13/06/2025, acquisita al prot. n. 318109 di pari data, con la quale l'Ente comunica che *"[...] Dall'esame della documentazione tecnica depositata sul portale sono emerse interferenze tra le opere in progetto sia con la rete idrografica regionale e sia con la rete idraulica del Comprensorio irriguo del Nord Fortore. [...] Pertanto, per il superamento delle interferenze rilevate con le condotte irrigue occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni:*

Parallelismi

Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle condotte e di quella di rispetto su ambo i lati delle stesse, occorre che tra le condotte ed il cavidotto elettrico, e qualsiasi altro manufatto, sussista una distanza non inferiore a mt. 3.75 ($1.50/2 + 3.00$) per condotte fino a cP 275 mm, a mt. 4.25 ($2.50/2 + 3.00$) per condotte da cP 300 a cP 500 mm. e mt. 5.25 ($4.50/2 + 3.00$) per condotte da cP 600 a cP 1200 mm. Per condotte posate in fascia espropriata tutti i manufatti, compreso recinzioni e viabilità, devono rispettare la distanza di mt. 3.00 dal limite dell'area demaniale.

Intersezioni (elettrودotto interrato)

- 1. Il cavidotto deve essere posato al di sotto delle condotte irrigue e deve essere protetto meccanicamente per mezzo di una tubazione in acciaio (pead per posa in opera con sonda teleguidata) della lunghezza non inferiore a mt. 10.50 (in asse alla condotta) per diametri sino a cP 275 mm., non inferiore a mt. 11.50 per diametri da cP 300 a cP 500 mm., non inferiore a mt. 13.50*
- 2. La profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di condotta irrigua e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 (cm. 150 per posa con sonda teleguidata);*

3. *La profondità e la posizione effettiva delle condotte deve essere determinata, ove necessario, mediante saggi in sito da effettuarsi a cura e spese di codesta Spett.le Società, in presenza di tecnici consortili;*
4. *Il conduttore elettrico da posare deve essere adatto ad ambienti umidi e bagnati. anche se immerso in acqua, senza giunzioni o derivazioni con altre linee nel tratto interessato;*
5. *La presenza del cavidotto deve essere adeguatamente segnalata su ambo i lati della condotta irrigua con cartelli indicatori posizionati su palo metallico ancorato al contro tubo ed avente un'altezza dal piano campagna non inferiore a mt. 2.00;*
6. *Al di sopra del contro tubo deve essere posato un nastro di segnalazione per tutta la sua lunghezza;*
7. *L'attraversamento di condotte in cemento amianto e/o di diametro superiore a 500 mm. è consentito solo con tecnica spingi tubo o sonda teleguidata; in tal caso la profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di adduttore irriguo e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 per spingi tubo e cm. 150 per sonda teleguidata; la distanza di inizio e fine trivellazione dall'asse della condotta deve essere non inferiore alla metà della lunghezza del tubo di protezione descritto al punto 1);*
8. *La tecnica dello spingi tubo o della sonda teleguidata può essere adottata anche per l'attraversamento di condotte in materiali diversi dal cemento amianto o per diametri inferiori a 500 mm (auspicabile).*

Intersezioni strade di servizio

Per il superamento delle interferenze tra strade di servizio e condotte irrigue occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. *Le condotte irrigue devono essere protette meccanicamente per mezzo di tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, avente diametro interno maggiore o uguale a due volte il diametro esterno delle condotte irrigue e lunghezza maggiore o uguale alla larghezza della strada di servizio maggiorata di due volte (una per lato) la profondità di posa delle condotte medesime; il tubo di protezione deve in ogni caso consentire lo sfilaggio delle condotte irrigue;*
2. *La protezione delle condotte irrigue deve essere eseguita tassativamente in presenza del personale consortile e con le modalità che verranno appositamente impartite in sito;*
3. *Nel caso di condotte in cemento amianto dovrà prevedersi necessariamente la sostituzione degli elementi interessati dalla protezione meccanica con tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, con oneri a totale carico della società richiedente, compreso lo smaltimento dei tubi sostituiti ed i pezzi speciali di collegamento.*

Sovrapposizioni

Non vi può essere compatibilità in situazioni di sovrapposizione tra i manufatti delle opere in progetto e gli impianti consortili.

Qualora non risulti possibile rispettare le prescrizioni sopra indicate occorre richiedere lo spostamento delle condotte interferenti; lo spostamento sarà consentito, qualora non sussistano impedimenti di natura tecnica e/o amministrativa, a condizione che la società proponente si faccia carico dei relativi oneri di spesa, ivi compreso quelli relativi alla istituzione delle nuove servitù di acquedotto - a favore del Demanio dello Stato Ramo Bonifica - ed alla estinzione di quelle non più necessarie.

Anche per le interferenze con la rete di adduzione e distribuzione irrigua il nulla osta di competenza di questo Consorzio è rilasciato sotto l'imprescindibile condizione che vengano rispettate tutte le prescrizioni in precedenza elencate e che, prima dell'inizio dei lavori, venga acquisita l'autorizzazione all'uso dei beni demaniali ai sensi del Regolamento Regionale n°17/2013.

A tale riguardo si fa presente che la società proponente con nota in data 19.03.2025, acquisita al protocollo consortile 6641 del 20.03.2025 ha prodotto istanza per ottenere l'autorizzazione all'uso dei beni intestati/asserviti al demanio pubblico dello stato nella disponibilità di questo Consorzio e coinvolti dagli impianti in argomento e che il procedimento per il rilascio della richiesta autorizzazione è attualmente in corso.

Fornitura acqua per uso Irriguo

Con nota in data 06.05.2025, acquisita al protocollo consortile 10976 del 07.05.2025 la società proponente ha chiesto di conoscere la quantità d'acqua erogabile per l'irrigazione degli impianti olivicoli che andranno impiantati nell'area del parco agro voltaico.

L'area dell'impianto ricade interamente in un comprensorio irriguo, precisamente nel Distretto 10 del Comprensorio del Nord Fortore, e come tale può usufruire dell'irrigazione pubblica gestita da questo Consorzio. A tale riguardo si fa presente che ordinariamente, ovvero in condizioni normali di accumulo di risorsa negli invasi, la dotazione idrica è stabilita in 2.050 metri cubi per ettaro con possibilità di "coacervo" dei terreni aziendali rientranti in area irrigua. Non è previsto il rilascio di autorizzazioni e/o nulla osta per attivare l'esercizio irriguo ma è invece indispensabile che ne faccia istanza il proprietario dei terreni o, in sua vece, gli altri soggetti titolari di diritti indicati nel regolamento irriguo".

(Parere tardivo pervenuto dopo la comunicazione della conclusione dell'attività istruttoria trasmessa dalla scrivente Sezione con nota prot. 301975 del 05/06/2025).

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità:

- questa Sezione procedente, con nota prot. n. 129324 del 12/03/2025, invitava il Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia, ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio quale procedura solidale alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, a voler fornire il proprio contributo istruttorio. Il Servizio Gestione Opere Pubbliche riscontrava in data 21/03/2025, prot. n. 149647, richiamando il contenuto della circolare prot. 20742 del 16/11/2023 del medesimo Servizio e comunicando di attenersi a "indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale";
- la Sezione procedente, sulla scorta dei pareri già in atti, con nota prot. n. 168262 del 01/04/2025, trasmetteva la "Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, invitando:
 - la Società a pubblicare l'avviso su due quotidiani, uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale;
 - il Comune di Apricena (FG) e di San Paolo di Civitate (FG) a pubblicare l'avviso presso il proprio Albo Pretorio con la richiesta di trasmettere la relata di avvenuta pubblicazione a scadenza dei termini;
 - il Settore Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia a pubblicare l'avviso sull'Albo Pretorio regionale;
- il Comune di Apricena (FG), con nota prot. n. 5827 del 01/04/2025, acquisita al prot. n. 169881 di pari data, dava evidenza dell'affissione sul proprio Albo Pretorio comunale dell'avviso sopra richiamato a partire dal 01/04/2025, prevedendo che vi sarebbe rimasto fino al 30/04/2025;
- il Comune di San Paolo di Civitate (FG), con nota acquisita al prot. n. 174789 del 03/04/2025, comunicava l'avvenuta pubblicazione sull'Albo Pretorio comunale dell'avviso sopra richiamato, a partire dal 01/04/2025 e fino al 30/04/2025;
- la Società, con nota acquisita al prot. n. 179315 del 05/04/2025, comunicava che in data 08/04/2025 l'avviso sopra richiamato sarebbe stato pubblicato su un quotidiano a carattere nazionale e su uno a carattere regionale; la stessa Renantis Italia S.r.l., con nota acquisita al prot. 213354 del 23/04/2025, trasmetteva gli estratti delle pagine dei quotidiani recanti la pubblicazione della "Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni

interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità";

- il Comune di San Paolo di Civitate (FG), con nota acquisita al prot. 230641 del 02/05/2025, trasmetteva la relata di avvenuta pubblicazione dell'avviso sopra richiamato e comunicava che non risultavano pervenute osservazioni e/o reclami in merito;
- il Comune di Apricena (FG), con nota prot. 7761 del 02/05/2025, acquisita al prot. 230643 di pari data, trasmetteva la relata di avvenuta pubblicazione dell'avviso sopra richiamato e comunicava che non risultavano pervenute osservazioni e/o opposizioni in merito;

CONSIDERATO CHE, con riferimento alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022:

- nel corso della seduta di Conferenza di Servizi svoltasi in data 20/06/2024, la scrivente Sezione chiedeva alla società di formulare una proposta di misure compensative ex D.M. 10.09.2010 al comune di Apricena (FG) al fine di concludere la procedura autorizzativa con un'intesa tra la Società e il Comune in merito a tali misure;
- la Società proponente, con nota acquisita al prot. n. 407441 del 09/08/2024, comunicava al Comune di Apricena (FG) di essere disponibile a concordare misure di compensazione ambientale da individuare nell'ambito del procedimento autorizzativo in oggetto e, contestualmente, presentava all'Ente una proposta in tal senso;
- nel corso della seduta di Conferenza di Servizi del 19/09/2024 la Società riferiva che:
 - con Deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 12/09/2024, il Comune di Apricena (FG) accoglieva la proposta compensativa, di cui alla nota trasmessa con pec datata 09/08/2024, e acquisita al protocollo generale dell'Ente Comunale con il n. 16077 del 10/08/2024, presentata dalla Renantis Italia S.r.l., quale valore di compensazione e riequilibrio ambientale per un periodo stimato di funzionamento dell'impianto di venti anni;
 - per il Comune di San Paolo di Civitate (FG), proponeva che le misure compensative previste per la sottostazione utente, unica opera fuori terra ricadente nel territorio comunale, fossero integrate in quelle già previste nell'ambito del progetto "Cerro" (cod. id. MBFAF96), anch'esso in fase di autorizzazione e proposto dalla medesima Società. La Sezione Transizione Energetica non sollevava obiezioni, precisando tuttavia che l'avvio dei lavori sarebbe potuto avvenire solo dopo la sottoscrizione della relativa Convenzione con il Comune di San Paolo di Civitate (FG). A tal proposito, la scrivente Sezione, con Determina Dirigenziale n. 210 del 11/08/2025, ha autorizzato l'impianto in questione.
- con nota acquisita al prot. n. 430445 del 29/07/2025, la Società proponente trasmetteva la deliberazione del Consiglio Comunale di San Paolo di Civitate (FG) n. 28 del 18/07/2025, con la quale si approvava lo schema di convenzione per le misure compensative relative ad un impianto fotovoltaico da 46,10 Mwp (progetto "Cerro", cod. id. MBFAF96).

CONSIDERATO CHE, con riferimento alle opere di connessione (cod. id. 201900058), la società Terna S.p.A, con nota prot. TERNA/P20200021655 del 01/04/2020 e con nota prot. n. TERNA/P20200042965 del 13/07/2020, comunicava che:

- in data 18.01.2019 e con successive integrazioni del 15.02.2019, la società Falck Renewables Sviluppo S.r.l. (ora Renantis Italia S.r.l., nel seguito la Società) ha richiesto a Terna la connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (fotovoltaico) da 41009 kW nel Apricena (FG);
- in data 08.05.2019 con lettera prot. TERNA/P20190033076 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) per la connessione, che prevede il collegamento dell'impianto di generazione,

in antenna a 150 kV su una futura Stazione Elettrica (SE) RTN a 150 kV da collegare in entra – esce sulla linea RTN 150 kV “CP San Severo – CP Portocannone” previo ripotenziamento della stessa linea nel tratto tra la nuova SE e la CP San Severo e realizzazione di due nuovi collegamenti tra la nuova SE RTN 150 kV e una futura SE RTN 380/150 kV da inserire in entra – esci alla linea RTN 380 kV “Foggia – Larino”;

- in data 19.07.2019 la Società ha accettato la STMG suddetta;
- in data 12.11.2019 la Società ha presentato richiesta di modifica di connessione alla RTN per l’impianto di generazione da fonte rinnovabile (fotovoltaico) da 41,148 MW integrato da un sistema di accumulo da 10 MW nel Comune di Apricena (FG), per una potenza totale in immissione richiesta ai fini della connessione alla RTN pari a 51,148 MW;
- in data 06.02.2020 con lettera prot. TERNA/P20200008239 Terna ha fornito la STMG che prevede il collegamento dell’impianto, in antenna a 150 kV su una futura SE RTN a 150 kV da collegare in entra – esce sulla linea RTN 150 kV “CP San Severo – CP Portocannone” previo ripotenziamento della stessa linea nel tratto tra la nuova SE e la CP San Severo e realizzazione di due nuovi collegamenti tra la nuova SE RTN 150 kV e una futura SE RTN 380/150 kV da inserire in entra – esci alla linea RTN 380 kV “Foggia – Larino”;
- in data 21.02.2020 la Società ha accettato la STMG suddetta;
- in data 29.05.2020 con lettera prot. TERNA/A20200032415 la Falck Renewables Sviluppo S.r.l. (ora Renantis Italia S.r.l.) ha trasmesso a Terna la documentazione progettuale relativa alle opere RTN di connessione;
- in data 13/07/2020, con nota prot. n. TERNA/P20200042965, comunicava il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete;
- l’impianto di accumulo da 10 MW, asservito all’impianto, posto in prossimità della sottostazione elettrica di trasformazione MT/AT, che rende disponibile parte dell’energia elettrica prodotta dal parco fotovoltaico anche nei periodi di mancata produzione solare, prevede la disposizione di n. 7 battery container e di n. 4 Power Station.

CONSIDERATO CHE, con riferimento al procedimento ambientale,

- la Società proponente comunicava di aver presentato in data 04/02/2022 istanza di VIA al Ministero della Transizione Energetica (“MiTE”, ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica “MASE”), ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., acquisita dal Ministero al protocollo MITE-15479 in data 09/02/2022, relativa al progetto in oggetto;
- il D.L. 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, ha introdotto disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art. 5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
- la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (già Ministero della Transizione Ecologica) comunicava l’esito della procedura di VIA per effetto dell’avvenuta emanazione della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25/01/2024 recante il giudizio positivo di compatibilità ambientale “[...] *sul progetto per la realizzazione di un impianto agrifotovoltaico denominato “Mezzanelle”, della potenza complessiva di 47,27 MW, comprensivo di sistema di accumulo della potenza di 10 MW e relative opere di connessione, localizzato nei comuni di San Paolo di Civitate (FG) e Apricena (FG), a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 89 del 24 novembre 2022, della Commissione tecnica PNRR- PNIEC [...]*”.

CONSIDERATO CHE la Renantis Italia S.r.l. con nota acquisita agli atti dell'ufficio al prot. n. 308507 del 09/06/2025 trasmetteva la documentazione necessaria al rilascio del titolo autorizzativo, ed in particolare:

- il progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza di Servizi, riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione *“adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi”*, caricato nell'apposita Sezione del Portale Sistema Puglia *“Fase C – Progetto Definitivo Integrato”*;
- evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore del Comune di Apricena (FG) e del Comune di San Paolo di Civitate (FG), a norma della Legge 239/2004 e DM 10/09/2010 e della L.R. 28 del 07/09/2022;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 circa la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesti che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati *“monumentali”* ai sensi della L.R. 14/2007;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato attesti la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti);
- documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- impegno a presentare, ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, *“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”*, all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti in fase esecutiva, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, attestante il pagamento da parte del committente dei correlati compensi calcolati in conformità alle tariffe professionali vigenti ai sensi della legge n. 30 del 05.07.2019, *“Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale”*.

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto dalla D.G.R. 19 dicembre 2022, n. 1901, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere”;
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario; Sezione Erario, Codice tributo 1552, per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo digitale al momento della sottoscrizione dello stesso;

- ha preso atto dei contenuti della nota prot. n. 294317 del 03/06/2025, con cui questa Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate e a ogni altra indicazione e condizione fornita con i pareri in atti, che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "*Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica*", per la quale si richiedeva evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessati dall'intervento;
- in data 19/06/2025 ha sottoscritto, nei confronti della Regione Puglia, l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010, da registrarsi in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/86; al riguardo si riferisce che il Servizio Contratti e Programmazione Acquisiti con nota prot. n. 381921 del 08/07/2025 trasmetteva l'Atto Unilaterale d'Obbligo acquisito al repertorio n. 26707 del 04/07/2025.

Inoltre:

- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è firmato, in modalità digitale, dalla Sezione Transizione Energetica;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - comunicazione di informativa antimafia prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0182662_20250606, fatto salvo che il presente provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informativa antimafia negativa.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii., con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica (agrovoltaiico), sito nel Comune di Apricena (FG), denominato "Mezzanella", di potenza nominale prevista pari a 47,27 MWp in DC e di potenza in immissione pari a 41,12 MWe in AC, e di un sistema di accumulo della potenza di 10 MW;
- un cavidotto interrato in MT a 30 kV di collegamento alla sottostazione di trasformazione 30/150 kV;
- una nuova stazione di trasformazione utente 150/30 kV di raccolta dell'energia prodotta;
- un elettrodotto AT a 150 kV di collegamento dalla stazione di trasformazione utente allo stallo a 150 kV, entrambi condivisi con altri produttori, nella Stazione elettrica di Smistamento della RTN a 150 kV da inserire in entra – esce alla linea RTN a 150 kV "CP S. Severo – Serracapriola" (già denominata "Portocannone – San Severo") (già autorizzata con D.D. 15/2017 del 13/03/2017 alla Società I.V.P.C. Power 6 Srl, volturata a Terna S.p.A. con D.D. n. 155 del 06/10/2020, rettificata con D.D. n. 168 del 26/10/2020), nel territorio comunale di San Paolo di Civitate (FG);
- delle opere e infrastrutture connesse strettamente funzionali a quelle in elenco e progettualmente previste.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario Istruttore

Ing. Luca Domina

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 - Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

Valutazione di impatto di genere

Ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

Esito Valutazione impatto di Genere: neutro.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, rilasciata *ex lege* su istanza di parte.

Il Dirigente ad interim del Servizio Energia e Fonti alternative e Rinnovabili

Ing. Francesco Corvace

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;

- l'art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *"Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"*;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile*;
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto;
- la D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *"Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle "Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica" e delle "Linee Guida Procedura Telematica"*;
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *"modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0"*;
- il D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *"MAIA 2.0"*;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *"D.G.R. 1974/2020 'Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0'. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 'Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale'. Aggiornamento Allegato B)"*;
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *"Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento"*;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *"Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22"*;
- la LR 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell'Ambiente;
- la L. n. 91/2022 sulla *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina"*;
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da"*

fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo";

- la LR 28/2022 e s.m.i. *"norme in materia di transizione energetica"*;
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il DL 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art.5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale";
- il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118"; non applicabile *ratione temporis* al procedimento di cui si tratta, al quale continua ad applicarsi la disciplina previgente, in particolare il D lgs 387/2003 e ss.mm.ii.

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all'art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- con riferimento alla **compatibilità ambientale**, in data 06/02/2024 sono stati pubblicati sul portale istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (ref. MASE-2024-0019224):
 - la deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25/01/2024 che rilasciava giudizio di compatibilità ambientale favorevole con le prescrizioni espresse nel parere n. 89 del 24/11/2022 a cui si rimanda;
 - il parere positivo con condizioni ambientali n. 89 del 24/11/2022 della Commissione tecnica PNRR-PNIEC;

(entrambi i documenti sono consultabili al seguente link: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8746/12875?Testo=&RaggruppamentoID=166#form-cercaDocumentazione>);

- con riferimento alla **procedura paesaggistica**:
 - con nota prot. 54563 del 31/01/2025, atteso che, da parte della Provincia di Foggia – Servizio Tutela del Territorio, non perveniva alcun parere in ordine agli aspetti paesaggistici relativi alla realizzazione dell'impianto in oggetto, nella necessità di concludere il procedimento, la Sezione Transizione Energetica ha dovuto attingere i termini della compatibilità paesaggistica dagli elementi istruttori in atti, in particolare:
 - parere istruttorio della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 89 del 24/11/2022, adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel provvedimento positivo di compatibilità ambientale del 06/02/2024 [ID VIP 8094], in cui è riportato che:
 - è stata verificata la compatibilità dell'intervento rispetto agli strumenti di pianificazione regionali, provinciali, comunali e, in particolare, al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Regione Puglia la cui *"matrice paesaggistica prevalente è quella di una morfologia piatta senza particolari rilievi e con assenza di vincoli dichiarativi"*;

- con riferimento alle *“Componenti idro-geomorfologiche BP – FIUMI E TORRENTI ED ACQUE PUBBLICHE, art. 45 del PPTR [...] la parte di cavidotto di connessione alla RTN che interseca la fascia di rispetto delle acque pubbliche (in due punti) verrà realizzata attraverso l'adozione di una TOC “trivellazione orizzontale controllata”, e che, avendo riguardo alla Componente antropica e storico culturale UCP – AREA DI RISPETTO DELLE COMPONENTI CULTURALE E INSEDIATIVE: SITI STORICO CULTURALI, art. 82 del PPTR [...] le aree di rispetto delle componenti storico culturali verranno utilizzate per la coltivazione di oliveti superintensivi”;*
 - *“la visibilità dell'area di intervento nel contesto risulta molto bassa a causa delle posizioni dei due campi in rispettive depressioni naturali, condizione che mitiga anche le opere che verranno realizzate. Inoltre, la realizzazione integrata con l'impianto olivicolo ed una barriera visiva realizzata lungo il confine fa sì che le opere previste non saranno visibili nel contesto da nessun Bene e/o Ulteriore contesto paesaggistico indicato nel PPTR”;*
 - *“si ritiene che il progetto proposto possa essere compatibile in relazione alla componente paesaggio per quanto di competenza della Commissione, nel rispetto della Condizione Ambientale n. 2”;*
 - *“l'area di impianto non interessa zone di cui al D.Lgs. 42/2004, art. 142, lett. a, b e c. Tuttavia, per ciò che concerne le interferenze dell'elettrodotto MT con aree o zone tutelate di cui al D.Lgs. 42/04 (Codice beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) è stata predisposta istanza per autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 e 149 del medesimo D.Lgs. 42/2004. Tali interferenze sono rappresentate dall'attraversamento del torrente “Candelaro” e del torrente “Canale Martini”, entrambi iscritti nei registri dei beni tutelati di cui all'art. 142, lettera c) sempre del D.Lgs. 42/04. In ogni caso gli attraversamenti saranno realizzati con idonea canalizzazione ancorata agli esistenti ponti”;*
 - *“il progetto non ricade neppure parzialmente all'interno di aree naturali protette come definite dalla L. 394/1991 e dei siti della Rete Natura 2000”.*
- la comunicazione, prot. n. 301975 del 05/06/2025, con la quale questa Sezione Transizione Energetica comunicava, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto;
 - richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 *“Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”*, per cui possono essere previste **misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti**, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese, e la Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2084 *“buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile”;*
 - vista la natura agrovoltica dell'impianto e richiamate le Linee Guida del MASE (ex MITE) *“Linee guida in materia di Impianti Agrovoltici”* di giugno 2022, quale necessario riferimento anche per la conduzione dell'impianto, di talché la natura agrovoltica dell'impianto è parte sostanziale ed integrante della proposta progettuale, non è pertanto accessoria al titolo autorizzativo ma lo definisce in modo vincolante;

DATO ATTO CHE:

- con D.G.R. 1944 del 21/12/2023 è stato individuato l'ing. Francesco Corvace quale Dirigente della Sezione

Transizione Energetica nella quale è incardinato il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, per il quale riveste ruolo di Responsabile del Procedimento ex Legge 241/90 e ss.mm.ii.;

- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012;

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla Renantis Italia S.r.l. in data 19/06/2025;

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificamente:

- ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", la Società Renantis Italia S.r.l. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022. Sul punto si riferisce che:
 - nel corso della seduta di Conferenza di Servizi svoltasi in data 20/06/2024, la scrivente Sezione chiedeva alla società di formulare una proposta di misure compensative ex D.M. 10.09.2010 al comune di Apricena (FG) al fine di concludere la procedura autorizzativa con un'intesa tra la Società e il Comune in merito a tali misure;
 - la Società proponente, con nota acquisita al prot. n. 407441 del 09/08/2024, comunicava al Comune di Apricena (FG) di essere disponibile a concordare misure di compensazione ambientale da individuare nell'ambito del procedimento autorizzativo in oggetto e, contestualmente, presentava all'Ente una proposta in tal senso;
 - nel corso della seduta di Conferenza di Servizi del 19/09/2024 la Società riferiva che:
 - con Deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 12/09/2024, il Comune di Apricena (FG) accoglieva la proposta compensativa, di cui alla nota trasmessa con pec datata 09/08/2024, e acquisita al protocollo generale dell'Ente Comunale con il n. 16077 del 10/08/2024, presentata dalla Renantis Italia S.r.l., quale valore di compensazione e riequilibrio ambientale per un periodo stimato di funzionamento dell'impianto di venti anni;
 - per il Comune di San Paolo di Civitate (FG), proponeva che le misure compensative previste per la sottostazione utente, unica opera fuori terra ricadente nel territorio comunale, fossero integrate in quelle già previste nell'ambito del progetto "Cerro" (cod. id. MBFAF96), anch'esso in fase di autorizzazione e proposto dalla medesima Società. La Sezione Transizione Energetica non sollevava obiezioni, precisando tuttavia che l'avvio dei lavori sarebbe potuto avvenire solo dopo la sottoscrizione della relativa Convenzione con il Comune di San Paolo di Civitate (FG). A tal proposito, la scrivente Sezione, con Determina Dirigenziale n. 210 del 11/08/2025, ha autorizzato l'impianto in questione.
- con nota acquisita al prot. n. 430445 del 29/07/2025, la Società proponente trasmetteva la deliberazione del Consiglio Comunale di San Paolo di Civitate (FG) n. 28 del 18/07/2025, con la quale si approvava lo schema di convenzione per le misure compensative relative ad un impianto fotovoltaico da 46,10 Mwp (progetto "Cerro", cod. id. MBFAF96).

PRECISATO CHE:

l'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 301975 del 05/06/2025 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario ing. Luca Domina confermata dal Dirigente del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

Di provvedere al rilascio, alla **Renantis Italia S.r.l.** (già Falck Renewables Sviluppo S.r.l.), con sede legale in Viale Monza n. 259, 20126 Milano – Cod. Fis. e P. IVA 10500140966, dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica (agrovoltaico), sito nel Comune di Apricena (FG), denominato "Mezzanelle", di potenza nominale prevista pari a 47,27 MWp in DC e di potenza in immissione pari a 41,12 MWe in AC, e di un sistema di accumulo della potenza di 10 MW;
- un cavidotto interrato in MT a 30 kV di collegamento alla sottostazione di trasformazione 30/150 kV;
- una nuova stazione di trasformazione utente 150/30 kV di raccolta dell'energia prodotta;
- un elettrodotto AT a 150 kV di collegamento dalla stazione di trasformazione utente allo stallo a 150 kV, entrambi condivisi con altri produttori, nella Stazione elettrica di Smistamento della RTN a 150 kV da inserire in entra – esce alla linea RTN a 150 kV "CP S. Severo – Serracapriola" (già denominata "Portocannone – San Severo") (già autorizzata con D.D. 15/2017 del 13/03/2017 alla Società I.V.P.C. Power 6 Srl, volturata a Terna S.p.A. con D.D. n. 155 del 06/10/2020, rettificata con D.D. n. 168 del 26/10/2020), nel territorio comunale di San Paolo di Civitate;
- delle opere e infrastrutture connesse strettamente funzionali a quelle in elenco e progettualmente previste.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge n. 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento. Restano da acquisirsi tutti i nulla osta e/o permessi che attengono alla progettazione esecutiva o comunque

prescritti prima dell'inizio dei lavori o dell'esercizio dell'impianto, per come richiesti dagli enti intervenuti nell'iter autorizzativo.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia. Anche nelle more di tale stipula ai sensi della predetta deliberazione regionale, restano valide e vincolanti ai fini dell'efficacia del presente provvedimento.

ART. 4)

La **Renantis Italia S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*. **La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.**

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico del Gestore della Rete.

Laddove le opere elettriche siano realizzate dal gestore di Rete, l'inizio e la durata dei relativi lavori decorreranno dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione (già Infrastrutture Energetiche e digitali n. 49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016), il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto, il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

Di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e di apporre il vincolo preordinato all'esproprio limitatamente a queste ultime (opere per la connessione alla RTN), ove si renda necessario, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del

08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *“i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza”*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica con la nota prot. n. 301975 del 05/06/2025.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro 180 (centottanta) giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *“Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo”*;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019 nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *“Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo”*.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la **decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fideiussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico,

Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;

- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di Autorizzazione Unica. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c) mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d) il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili;
- f) emissione di provvedimenti interdittivi o aventi comunque l'effetto di limitare la capacità giuridica della società destinataria.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione

delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia, Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;

- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da pagine progressivamente numerate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - nell'Albo Telematico, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
 - alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
 - al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e all'attenzione del CT VIA e della CT PNRR - PNIEC;
 - al Ministero della Cultura:
 - Segretariato regionale per la Puglia;
 - Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le provincie di Barletta-Andria-Trani e Foggia;
 - al Ministero dell'Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia;
 - al Ministero della Difesa;

- Comando Militare Esercito “Puglia”;
- Marina Militare – Comando Marittimo Sud;
- al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Puglia e Basilicata;
- al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia:
 - Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
 - Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici;
- al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture della Regione Puglia:
 - Sezione Opere pubbliche e infrastrutture - Servizio Gestione Opere Pubbliche;
 - Sezione Opere pubbliche e infrastrutture - Servizio Autorità Idraulica;
 - Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, ONC e Riforma fondiaria;
 - Sezione Risorse Idriche;
- al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia, Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, Servizio territoriale di Foggia;
- alla Provincia di Foggia;
- al Comune di Apricena (FG);
- al Comune di San Paolo di Civitate (FG);
- all’Arpa Puglia:
 - Direzione Scientifica;
 - Dipartimento Provinciale di Foggia;
- al Consorzio di Bonifica della Capitanata;
- al Consorzio ASI di Foggia;
- alla RFI - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a;
- a SNAM Rete Gas S.p.A.;
- all’ENAC;
- al GSE S.p.A.;
- a Terna S.p.A.;
- a Innovapuglia S.p.A.;
- alla **Renantis Italia S.r.l.**, in qualità di destinataria diretta del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta
Luca Domina

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace